

**Regolamento del Parco sportivo di Sorengo**  
(del 1° dicembre 1997)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 793 del 29 settembre 1997;

**d e c r e t a :**

**TITOLO I**  
**Principi e definizioni**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il parco sportivo di Sorengo è finalizzato a consentire la pratica di attività sportive e l'uso del tempo libero, nonché a favorire momenti d'incontro e di vita sociale per la popolazione di Sorengo. **Finalità - uso in genere**

<sup>2</sup>L'accesso al parco e l'uso delle infrastrutture sono regolati dal Municipio.

**Art. 2** Con la denominazione "parco sportivo di Sorengo" (in seguito parco) si intende l'area di svago che si estende sul fondo mapp. no. 411 RFD Sorengo e segnatamente: **Denominazione**

- il campo per il gioco del calcio
- il campo per il gioco dello skater
- le superfici attrezzate per giochi, feste e manifestazioni varie
- la costruzione con locali di servizio
- gli spazi circostanti

**Art. 3** <sup>1</sup>Per uso esclusivo si intende l'occupazione delle infrastrutture da parte di una cerchia limitata di persone e la conseguente temporanea interdizione al pubblico. **Uso esclusivo - definizione**

<sup>2</sup>L'uso esclusivo può essere:

- a) occasionale (una volta tanto);
- b) regolare (a cadenze regolari in orari, giorni e periodi predefiniti).

<sup>3</sup>L'uso esclusivo regolare è, in genere, limitato al periodo scolastico.

**TITOLO II**  
**Disposizioni di utilizzo, limitazioni e divieti**

<b>Uso esclusivo - concessioni e priorità</b>	<p><b>Art. 4</b> <sup>1</sup>L'uso esclusivo dei campi da gioco e degli impianti soggiace all'autorizzazione del Municipio.</p> <p><sup>2</sup>Nel rilascio della stessa il Municipio tiene conto delle seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Istituto scolastico comunale;</li><li>b) gruppi e associazioni riconosciuti la cui attività è legata alle scuole comunali;</li><li>c) gruppi e associazioni riconosciuti a livello comunale;</li><li>d) gruppi e associazioni composti prevalentemente da cittadini del Comune;</li><li>e) terzi.</li></ul>
<b>Convenzioni</b>	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup>Nei casi di uso esclusivo il Municipio può stipulare convenzioni mediante le quali vengono stabilite delle condizioni particolari.</p> <p><sup>2</sup>In tale ambito il Municipio può esigere la stipulazione di coperture assicurative specifiche.</p>
<b>Responsabili</b>	<p><b>Art. 6</b> Durante l'uso esclusivo delle infrastrutture è obbligatoria la presenza di un responsabile il quale deve comunque essere maggiorenne.</p>
<b>Obbligo degli utenti - responsabilità</b>	<p><b>Art. 7</b> Gli utenti del parco devono avere la massima cura degli impianti e del materiale a loro disposizione e sono responsabili per eventuali danni.</p>
<b>Attività vietate</b>	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup>In tutto il perimetro del parco sono escluse attività incompatibili con le finalità delle strutture.</p> <p><sup>2</sup>Sono in particolare vietate le attività che, per loro natura, possono minacciare la sicurezza di altri utenti o recare danno alle strutture.</p>
<b>Azioni vietate</b>	<p><b>Art. 9</b> In tutto il perimetro del parco è severamente proibito gettare al suolo e, in ogni caso, fuori dagli appositi cestini, ogni sorta di rifiuto o detrito, compresi mozziconi e gomme da masticare.</p>
<b>Limitazione oraria - quiete notturna</b>	<p><b>Art. 10</b> <sup>1</sup>L'uso dei campi da gioco è vietato prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.</p> <p><sup>2</sup>Rimangono riservate le norme del regolamento comunale riguardanti i rumori molesti e la pubblica quiete.</p>
<b>Divieto di accesso</b>	<p><b>Art. 11</b> <sup>1</sup>E' vietato l'accesso al Parco ai veicoli a motore.</p> <p><sup>2</sup>Sono esclusi dal divieto i mezzi utilizzati per la manutenzione o quelli autorizzati dal Municipio.</p> <p><sup>3</sup>E' pure vietato l'accesso ai cani ed agli animali domestici in genere.</p>

---

**Art. 12** <sup>1</sup>Il Municipio può imporre divieti o restrizioni temporanei per ragioni contingenti legate allo stato dei campi, alle condizioni meteorologiche, a necessità di carattere comunale quali sagre, manifestazioni ecc., come pure per altri giustificati motivi.

**Divieti o restrizioni temporanee**

<sup>2</sup>Le restrizioni di cui al cpv. 1 prevalgono su ogni autorizzazione o convenzione per l'uso esclusivo delle strutture.

<sup>3</sup>E' escluso ogni risarcimento per pregiudizi che dovessero derivare ai titolari di autorizzazioni o convenzioni a causa delle suddette restrizioni.

**Art. 13** Il Municipio può emanare, in via di ordinanza, norme particolari per l'uso dei singoli campi da gioco.

**Norme per i singoli campi**

### TITOLO III Norme procedurali e tasse d'utilizzazione

**Art. 14** La domanda per l'uso esclusivo occasionale dev'essere formulata per iscritto alla Cancelleria comunale almeno otto giorni prima della data in cui si intende utilizzare l'area e deve contenere le seguenti indicazioni:

**Domande  
a) per l'uso esclusivo occasionale**

- generalità del richiedente responsabile (cognome, nome e indirizzo completo);
- definizione precisa delle strutture che si intendono utilizzare (campo da calcio, campo in duro, spogliatoi, ecc.);
- data, orario e durata dell'utilizzazione;
- attività che si intende svolgere;
- numero approssimativo degli utenti.

**Art. 15** La domanda per l'uso esclusivo regolare dev'essere formulata per iscritto alla Cancelleria comunale almeno trenta giorni prima della data in cui si intende iniziare l'utilizzo dell'area e deve contenere le seguenti indicazioni:

**b) per l'uso esclusivo regolare**

- generalità del richiedente responsabile (cognome, nome e indirizzo completo);
- definizione precisa delle strutture che si intendono utilizzare (campo da calcio, campo in duro, spogliatoi, ecc.);
- giorni e orari dell'utilizzazione;
- attività che si intende svolgere;
- numero approssimativo degli utenti.

**Art. 16** L'uso esclusivo occasionale delle strutture è soggetto alle seguenti tasse per ogni autorizzazione:

**Tasse  
a) per l'uso esclusivo occasionale**

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| – singoli campi da gioco:            | da Fr. 10.-- a Fr. 100.--    |
| – spogliatoi, docce, locale riunioni | da Fr. 20.-- a Fr. 200.--    |
| – intero parco sportivo              | da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.-- |

Tasse  
b) per l'uso esclusivo  
regolare

**Art. 17** L'uso esclusivo regolare delle strutture è soggetto alle seguenti tasse per ogni ora settimanale annua di utilizzo:

- singoli campi da gioco: da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.--
- spogliatoi, docce, locale riunioni da Fr. 200.-- a Fr. 2'000.--
- intero parco sportivo da Fr. 1'000.-- a Fr. 10'000.--

Tasse  
c) esenzione

**Art. 18** <sup>1</sup>Gli utenti di cui alle lettere a e b dell'art. 4 sono esenti da tassa.

<sup>2</sup>Il Municipio può esonerare dal pagamento della tassa altri utenti nel caso in cui l'attività svolta sia d'interesse comunale o a scopo umanitario.

<sup>3</sup>Rimane riservato l'art. 5.

Tariffe - criteri

**Art. 19** Il Municipio stabilisce di volta in volta l'ammontare delle tasse entro i limiti di cui agli articoli precedenti tenuto conto:

- del genere e della durata dell'utilizzo;
- del tipo di attività svolta e delle rispettive finalità;
- dei costi di gestione dell'intera struttura.

#### TITOLO IV Sanzioni e norme finali

Contravvenzioni

**Art. 20** <sup>1</sup>Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 5'000.--.

<sup>2</sup>Rimangono riservate eventuali azioni per il risarcimento di danni.

Interdizione

**Art. 21** <sup>1</sup>In caso di recidività o per infrazioni particolarmente gravi il Municipio può vietare ai contravventori l'accesso al parco a tempo determinato o indeterminato.

<sup>2</sup>Il divieto può essere a carico di una singola persona o di un intero Gruppo o associazione.

Entrata in vigore

**Art. 22** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra immediatamente in vigore. <sup>1)</sup>

---

1) In vigore dal 2 febbraio 1998